

# Il riconoscimento civile della Prelatura dell'Opus Dei

Giuseppe DALLA TORRE

Rettore della Libera Università  
 Maria Ss. Assunta - LUMSA di Roma



## 1. Introduzione

Un fenomeno si ripresenta periodicamente nella vita ecclesiale: l'irruzione dello Spirito che, come ebbe a rilevare il teologo Ratzinger, «scombina sempre i progetti degli uomini» e rende «sempre viva e nuova la struttura della Chiesa»<sup>1</sup>. Ed annotava al riguardo come «quasi mai questo rinnovamento è del tutto immune da sofferenze e frizioni».

Gli studiosi del diritto della Chiesa conoscono bene la sussistente dialettica tra carisma ed istituzione, che nel volgere della storia ha attivato continuamente processi di trasformazione nella giuridica conformazione della *Catholica*, e sanno come di volta in volta la pressione del carisma abbia esercitato sulla configurazione storica dell'istituzione uno stimolo fortissimo all'innovazione, cui hanno risposto forme di resistenza più o meno consistenti. Da cui, appunto, le sofferenze e le frizioni cui alludeva Ratzinger.

Le resistenze si possono anche comprendere, se si riflette sulla tornante tentazione di separare, se non addirittura di contrapporre ciò che non è separabile e tantomeno contrapponibile, cioè carisma ed istituzione. Se non altro perché nel nucleo essenziale della struttura

<sup>1</sup> J. RATZINGER - BENEDETTO XVI, *Nuove irruzioni dello Spirito. I movimenti nella Chiesa*, Cinisello Balsamo 2006, p. 14 s. Si tratta della relazione tenuta al Congresso mondiale dei movimenti ecclesiali, svoltosi a Roma nei giorni 27-29 maggio 1998, e già edito negli atti relativi: Pontificium Consilium pro Laicis (a cura di), *I movimenti nella Chiesa*, Città del Vaticano 1999.

istituzionale della Chiesa è il ministero sacramentale e, come annotava sempre Ratzinger, «il sacramento, che – significativamente – reca il nome di “Ordine”, è in definitiva l’unica struttura permanente e vincolante che, diremmo, dà alla Chiesa il suo stabile ordinamento originario e la costituisce come “istituzione”»<sup>2</sup>. Quindi le resistenze costituiscono, al di là del gioco pur comprensibile degli umani condizionamenti, espressioni del funzionamento delle “valvole di sicurezza” dirette a garantire l’attitudine ordinante dello Spirito che soffia e conseguentemente a discernere i carismi non autentici e fomentatori di disordine.

Per lo studioso del diritto lo storico manifestarsi della dialettica tra carisma ed istituzione è oggetto di estremo interesse, e non solo per l’evolversi dell’ordinamento canonico nelle sue configurazioni normative ed istituzionali. È sempre sorprendente ai suoi occhi cogliere – per usare una celebre espressione di Gabriel Le Bras – le mutevoli forme della carovana nella fissità della meta<sup>3</sup>, le trasformazioni della costituzione umana della Chiesa nella rigidità della costituzione divina.

Ma l’interesse è vieppiù alimentato dal fatto che l’urgere del carisma sulle forme storiche della istituzione ha, per dir così, una sorta di ultrattività, va oltre i confini dell’ordine propriamente canonico, finendo talvolta per esercitare una sollecitazione anche nell’ordine secolare. Il fatto non deve sorprendere, perché se la distinzione di ordini è costituita nell’invito evangelico a dare a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio<sup>4</sup>, tuttavia la condizione propria della Chiesa come popolo di Dio itinerante nella storia<sup>5</sup> è quella di pellegrinare, appunto, all’interno dei popoli di questa terra. Come diceva già l’ignoto autore della lettera *A Diogneto*, «i cristiani infatti

<sup>2</sup> *Ibidem*, p. 16.

<sup>3</sup> G. LE BRAS, *La Chiesa del diritto. Introduzione allo studio delle istituzioni ecclesiastiche*, tr. it. con premessa di F. Margiotta Broglio, Bologna 1976, p. 30.

<sup>4</sup> Mt 22, 15-22; Mc 12, 13-17; Lc 20, 20-26. In merito rinvio a G. DALLA TORRE, *La città sul monte. Contributo a una teoria canonistica delle relazioni fra Chiesa e comunità politica*, 3ª ed., Roma 2007.

<sup>5</sup> Cfr. la costituzione dogmatica *Lumen gentium*, § 9.

non si differenziano dagli altri né per territorio né per lingua o abiti... Abitan[d]o nelle città greche e barbare, come a ciascuno è toccato»<sup>6</sup>.

In altre parole, anche se lo Stato moderno, laico e secolarizzato, ha messo fuori dalla porta del suo ordinamento il diritto canonico, questo vi è poco a poco rientrato dalla finestra e non solo grazie alla vicenda concordataria<sup>7</sup>; il modificarsi del diritto canonico ha in non pochi casi premuto sugli ordinamenti secolari con effetti sollecitativi di un mutamento.

Da questo punto di vista la vicenda dell'erezione della Prelatura personale dell'Opus Dei, prima e finora unica esperienza concreta di un nuovo istituto canonistico radicato nel Vaticano II e disciplinato dal codice del 1983, appare esemplare. Perché se – come ben noto – ha prodotto innovazione nell'ordinamento canonico<sup>8</sup>, ha per altri versi provocato gli ordinamenti secolari nel momento in cui si è venuto via via a chiedere il riconoscimento civile della Prelatura, mettendo alla prova configurazioni giuridiche consolidate nelle diverse realtà statali.

## *2. L'avviarsi del procedimento di riconoscimento negli ordinamenti statali*

Il procedimento di riconoscimento civile della Prelatura dell'Opus Dei si avvia, in diverse realtà statali, molto precocemente se confrontato con la data di erezione della stessa nell'ordinamento canonico. Questa avviene, come noto, con la promulgazione della costituzione

<sup>6</sup> A *Diogneto*, introduzione, traduzione e note a cura di S. Zincone, 3<sup>a</sup> ed., Roma 1984, V, 1, 4, p. 63.

<sup>7</sup> G. LE BRAS, *La Chiesa del diritto. Introduzione allo studio delle istituzioni ecclesiastiche*, cit., pp. 248 ss.

<sup>8</sup> In materia di Prelature personali la bibliografia è ormai molto ampia: cfr. per tutti G. DALLA TORRE, *Prelato e prelatura*, in *Enciclopedia del diritto*, XXXIV, Milano 1985, pp. 973 ss.; G. LO CASTRO, *Le prelature personali. Profili giuridici*, 2<sup>a</sup> ed., Milano 1999; AA.VV., *Le Prelature personali nella normativa e nella vita della Chiesa*, a cura di S. Gherro, Padova 2002. Sulla Prelatura personale dell'Opus Dei, cfr. A. DE FUENMAYOR - V. GÓMEZ-IGLESIAS - J.L. ILLANES, *L'itinerario giuridico dell'Opus Dei. Storia e difesa di un carisma*, ed. it., Milano 1991.

apostolica di Giovanni Paolo II *Ut sit*, del 28 novembre 1982, pubblicata negli *Acta Apostolicae Sedis* il 2 maggio 1983<sup>9</sup>.

I primi riconoscimenti civili della Prelatura ebbero luogo già nel 1984, in Portogallo ed in alcuni Stati latino-americani. Seguirono, anno dopo anno, numerosi riconoscimenti in Europa e nel continente americano<sup>10</sup>.

Il breve spazio di tempo che intercorre tra l'erezione canonica ed i primi riconoscimenti civili non deve sorprendere, per almeno due ragioni.

Innanzitutto per il fatto del tutto fisiologico per cui una persona giuridica canonica ordinariamente necessita di riconoscimento civile o, comunque, di una soggettività giuridica civile, al fine di poter operare giuridicamente all'interno dell'ordinamento statale. Vale qui la pena di ricordare che se ordine spirituale ed ordine temporale sono distinti, ciò non significa che il fenomeno religioso, a cominciare dalle sue articolazioni istituzionali, non abbia una rilevanza giuridica secolare e, di conseguenza, non abbisogni di una disciplina giuridica civilistica che ne permetta tale esplicitazione. Finché rimane *in interiore homine* il fatto religioso sfugge alla regolamentazione giuridica; ma quando si esplicita all'esterno, soprattutto nelle sue forme associative ed istituzionali, non solo esprime giuridicità ma postula una regolamentazione giuridica. È erronea quell'opinione, fatta propria anche da una recente sentenza della Corte di Cassazione italiana, secondo la quale l'ordine proprio della Chiesa sarebbe riconducibile al mero ambito del ministero spirituale, senza considerare che l'esercizio di tale ministero è destinato ad incarnarsi in atti e rapporti giuridicamente

<sup>9</sup> AAS, 75 (1983), pp. 423 ss.

<sup>10</sup> Alla fine del 2005 la personalità giuridica civile della Prelatura personale dell'Opus Dei era stata riconosciuta in Cile nel 1984, Colombia nel 1984, Ecuador nel 1984, Perù nel 1984, Portogallo nel 1984, Bolivia nel 1985, Panama nel 1985, Stati Uniti nel 1988, Venezuela nel 1989, Italia nel 1990, Argentina nel 1992, Messico nel 1993, Repubblica Ceca nel 1994, Trinidad e Tobago nel 1995, Uruguay nel 1995, Francia 1996, Repubblica Dominicana nel 1996, Guatemala nel 1997, Spagna nel 1997, Polonia nel 1998, Costa Rica nel 1999, Honduras 1999, El Salvador nel 2000, Panama nel 2000, Nicaragua nel 2001, Austria 2002, Repubblica Slovacca nel 2002, Porto Rico nel 2003, Belgio nel 2005.

rilevanti che, in quanto espressione di detta attività ministeriale, non possono non essere escluse dall'ordine proprio dello Stato<sup>11</sup>.

In realtà la religione, come fatto sociale e pubblico, non sfugge alla regolamentazione giuridica. La stessa libertà religiosa, che è diritto individuale, collettivo e istituzionale, richiede da parte dell'ordinamento giuridico degli Stati una regolamentazione positiva delle modalità di esercizio.

Ma soprattutto non deve sorprendere il precoce avviarsi del procedimento di riconoscimento civile dell'Opus Dei se si considera che la istituzione fondata da s. Josemaría Escrivá de Balaguer era già da tempo presente, nelle sue precedenti configurazioni canoniche, nei Paesi in cui si veniva a chiedere man mano il riconoscimento civile della Prelatura.

Qui si può anche cogliere la ragione prima e principale della mancanza di riconoscimento civile in altri Stati, nei quali l'attività apostolica dell'istituzione è ancora assente ovvero è presente solo da poco e con una espressione ancora limitata e non stabile.

### *3. Le forme del riconoscimento civile*

Su i tempi, le procedure e le configurazioni giuridiche del riconoscimento civile della Prelatura dell'Opus Dei informazioni molto dettagliate sono contenute in una recente pubblicazione<sup>12</sup>, cui si rinvia per un approfondimento dei singoli casi.

Qui giova soffermarsi sui modelli giuridici definiti nei singoli ordinamenti statali, nei quali è stata in concreto ricondotta la Prelatura. Si tratta essenzialmente di tre modelli.

<sup>11</sup> Il riferimento è a Cassazione penale, sez. I, sentenza 9-21 aprile 2003, n. 22516, relativo alla vicenda della Radio Vaticana, in quanto questa avrebbe emesso onde elettromagnetiche lesive di beni penalmente protetti: in merito cfr. AA.VV., *Radio Vaticana e ordinamento italiano*, a cura di G. Dalla Torre e C. Mirabelli, Torino 2005 (la sentenza è pubblicata a pp. 124 ss.).

<sup>12</sup> AA.VV., *Entidades eclesíasticas y derecho de los Estados. Actas del II Simposio Internacional de derecho concordatario: Almería, 9-11 de noviembre de 2005*, a cura di M. Del Mar Martín, Granada 2006.

Il primo è quello che potremmo definire concordatario. È questo un modello che conosce dei tratti essenziali comuni a tutti gli accordi concordatari stipulati dalla Santa Sede con gli Stati e che conduce sostanzialmente alla configurazione, nell'ordinamento statale, di una categoria tipica di enti qual è appunto quello degli enti cosiddetti ecclesiastici. E tuttavia la normativa specifica e di dettaglio può essere poi di volta in volta differente, talora anche sensibilmente differente. Ciò è dovuto innanzitutto alle diverse tradizioni giuridiche dei differenti Stati che, a loro volta, riflettono diverse concezioni politiche sui rapporti dello Stato con la Chiesa e più in generale col fenomeno religioso.

Un altro elemento di differenziazione può cogliersi nella diversa attitudine dell'ordinamento statale, così come apertosi in seguito all'accordo concordatario, alla recezione di entità giuridiche sorte nell'ordinamento canonico: dall'estremo della potenziale riconoscibilità civile di ogni entità esistente in diritto canonico all'altro estremo della riconoscibilità solo di alcune, con limitazioni giuridiche determinate da criteri variamente assunti. Questi criteri, che costituiscono un filtro al "recepimento" nell'ordinamento statale di persone giuridiche canoniche, possono essere i più vari, come ad esempio la oggettiva rispondenza a bisogni religiosi della popolazione o il riferimento a finalità di religione e di culto strettamente intese, con esclusione di ogni altra finalità che pure in diritto canonico è considerata di religione (come l'assistenza sanitaria e sociale, o l'educazione e l'istruzione).

In questa sede interessa peraltro rilevare come quel divario tra le diverse disposizioni concordatarie e, soprattutto, di derivazione concordataria in materia di riconoscimento civile delle persone giuridiche canoniche è talora da farsi risalire al periodo storico in cui il Concordato è stato stipulato e, di conseguenza, alla differente normativa canonica di riferimento. In altre parole le disposizioni concordatarie riflettono tra l'altro lo stato della normativa e della prassi canonica in materia di persone giuridiche del momento in cui furono stipulate. In particolare si nota come nelle disposizioni concordatarie più recenti emerge chiaramente la distinzione tra persone giuridiche *in Ecclesia* nella diversa configurazione fattane in dottrina tra enti di struttura ed



enti di libertà<sup>13</sup>, con conseguente riflesso nella procedura di riconoscimento e nella disciplina giuridica.

Da questo punto di vista esemplare appare essere la situazione italiana dove, per l'accordo di revisione del Concordato lateranense del 1984 e, soprattutto, per la congruente legge sugli enti e beni ecclesiastici n. 222 del 1985, si distingue nettamente tra enti facenti parte della costituzione gerarchica della Chiesa, gli istituti religiosi ed i seminari, e gli altri enti con o senza personalità giuridica canonica. Nel senso che il possesso del fine di religione e di culto, requisito imprescindibile per il riconoscimento civile come ente ecclesiastico, è riconosciuto *ex lege* per la prima categoria, mentre va accertato di volta in volta nel caso della seconda (art. 2 della legge n. 222). Con la conseguenza che per gli enti della prima categoria il riconoscimento è sostanzialmente un atto dovuto.

La Prelatura dell'Opus Dei ha potuto fruire di tale distinzione ed ottenere quindi la personalità giuridica nell'ordinamento italiano come ente ecclesiastico civilmente riconosciuto in quanto facente parte della costituzione gerarchica della Chiesa e senza necessità di un accertamento, da parte della competente autorità statale, della ricorrenza del fine di religione e di culto<sup>14</sup>.

Il secondo modello è quello degli enti ecclesiastici come categoria speciale, quindi distinta dalle altre persone giuridiche civili, plasmata dal diritto unilaterale statale.

<sup>13</sup> A.M. PUNZI NICOLÒ, *Gli enti nell'ordinamento canonico*, Padova 1983; IDEM, *Libertà e autonomia negli enti della Chiesa*, Torino 1999.

<sup>14</sup> Nel Parere del Consiglio di Stato, sez. I, 26 settembre 1990, n. 1032 sul riconoscimento della personalità giuridica della Prelatura personale dell'Opus Dei si osserva, infatti, che le prelature personali, pur non essendo espressamente menzionate nella normativa pattizia, «sono da considerare elementi propri della costituzione gerarchica della Chiesa», per cui «vanno assimilate, almeno per quanto attiene al riconoscimento civile, agli enti previsti dal primo comma dell'art. 2 della legge n. 222 del 1985: cioè a quegli enti ecclesiastici che vengono considerati di diritto con fine di religione e di culto, senza bisogno di un apposito accertamento caso per caso, necessario invece per altri tipi di enti». Dunque «per quanto riguarda il fine di religione e di culto, quale requisito della qualità di "ente ecclesiastico civilmente riconosciuto", si deve concludere che tale elemento appartiene, per definizione, alle prelature personali canonicamente istituite come tali, e non vi è luogo ad accertamenti o apprezzamenti discrezionali dell'autorità civile»: cfr. in *Il diritto ecclesiastico*, (1994), II, pp. 141 ss.

Si tratta di un modello assai differenziato, espressione molto forte dell'attitudine storica dello Stato nei confronti del fenomeno religioso; è un modello che quindi varia notevolmente nelle concezioni e nelle forme normative a seconda della qualificazione confessionale dello Stato e delle vicende storiche che lo hanno segnato<sup>15</sup>.

Nel concreto dell'esperienza giuridica questo modello può esprimere, alla luce di una laicità positiva dello Stato, un'apertura favorevole nei confronti degli enti religiosi, riconosciuti secondo i principi strutturali ed organizzativi propri, nel quadro di una concezione che induce a ritenere il carattere pubblico della Chiesa (e anche di altre comunità religiose, in particolare quelle storicamente radicate nel Paese). È questo il caso tedesco – ma anche di altri ordinamenti del centro Europa come quello svizzero o quello austriaco –, per il quale il regime giuridico delle comunità religiose e dei loro enti trova diretta disciplina in termini generali, ma precisi, nella stessa Carta costituzionale<sup>16</sup>.

A fronte di questo è l'altro modello che esprime, alla luce di una *laïcité de combat* che tradizionalmente ispira la cultura e l'ordinamento giuridico, una attitudine restrittiva e limitante nei confronti degli enti religiosi. Questi sono intesi sostanzialmente come realtà che, entro certi limiti, non possono essere ignorate dall'ordinamento statale, dal quale sono conseguentemente riconosciute ma seguendo concezioni e moduli organizzativi che rispondono più ad esigenze interne all'ordinamento statale che alla identità rivestita da detti enti nell'ordinamento confessionale. Anzi in questi casi, più che un riconoscimento civile della persona giuridica – per quanto qui interessa – canonica, ricorre la configurazione di un distinto soggetto giuridico civile, cui sono imputati i rapporti che riguardano l'ente canonico.

Caso tipico al riguardo è quello dell'ordinamento francese<sup>17</sup>, in particolare per quanto riguarda la legge di separazione del 1905, che

<sup>15</sup> Sulla forte influenza della storia sulla disciplina della condizione giuridica della Chiesa e delle sue istituzioni in Europa cfr. I.C. IBÁN - S. FERRARI, *Derecho y religión en Europa Occidental*, Madrid 1998.

<sup>16</sup> Cfr. G. ROBBERS, *Estado e Iglesia en la República Federal de Alemania*, in AA.VV., *Estado e Iglesia en la Unión Europea*, a cura di G. Robbers, Baden Baden 1996, pp. 57 ss.; cfr. anche R. POTZ, *Estado e Iglesia en Austria*, ivi, pp. 231 ss.

<sup>17</sup> Cfr. B. BASDEVANT - J. GAUDEMET, *Estado e Iglesia en Francia*, ivi, pp. 119 ss.

venne a sopprimere gli enti ecclesiastici del tempo (*établissements public des cultes*) per attribuire beni e rapporti giuridici alle *associations cultuelles*: dunque una figura di ente confessionale tipizzata dal legislatore unilaterale statale, che fu accettata dai culti protestante ed israelita, ma respinta dalla Chiesa perché in contrasto con la sua struttura gerarchica. Ed è propriamente per la salvaguardia di questa struttura che a partire dal 1924, sulla base di un accordo semplificato tra la Santa Sede e la Repubblica francese, avallato da un parere del Consiglio di Stato, in luogo delle *associations cultuelles* si è dato vita alle *associations diocésanes catholiques*. Dunque una figura tipica all'interno della legislazione speciale nazionale sugli enti confessionali, diretta a garantire l'identità degli enti cattolici nella misura in cui questi sono espressione della costituzione gerarchica della Chiesa. Anche se, occorre precisare, nell'ordinamento francese convivono sostanzialmente in materia elementi di un diritto speciale con residui di diritto comune, come nel caso degli enti canonici a base associativa, giacché essi sono soggetti alla legge comune sulle associazioni del 1901, anche se talora con qualche specifica integrazione, come accade per gli Istituti religiosi<sup>18</sup>.

Nel caso della Prelatura personale dell'Opus Dei, si è seguita la fattispecie delle *associations diocésanes catholiques*, alla stregua di quanto già fatto per altre entità canoniche in qualche modo assimilabili a circoscrizioni ecclesiastiche, quali la *Prelature de la Mission de France* o l'*Association du Vicariat aux Armées Françaises*<sup>19</sup>.

Infine il modello del diritto comune. Qui gli enti confessionali, e quindi anche le persone giuridiche canoniche, non sono riconosciuti civilmente come tali, ma la realtà materiale soggiacente alla loro configurazione giuridica nell'ordinamento religioso può trovare espressione giuridica in una delle figure che il legislatore ha elaborato per risolvere il problema dell'imputazione di diritti, obblighi, rapporti giuridici ad entità collettive o a patrimoni destinati ad uno scopo. In alcuni casi nello svilupparsi di una esperienza giuridica al riguardo un

<sup>18</sup> Per riferimenti al riguardo cfr. J.-P. DURAND, *La liberté des Congrégations religieuses en France*, 3 voll., Paris 1999.

<sup>19</sup> Una precisa ricostruzione dello statuto giuridico della Prelatura dell'Opus Dei in Francia in: D. LE TOURNEAU, *Le statut de la Prelature de l'Opus Dei en Droit civil français*, in *L'année canonique*, 41 (1999), pp. 229 ss.

ruolo importante è stato rivestito, specialmente negli ordinamenti di *common law*, dalla giurisprudenza.

Tipica al riguardo è l'esperienza statunitense che, come noto, ha prodotto in materia uno sviluppo del sistema giuridico attraverso una prevalente elaborazione di istituti privatistici oggetto di continua produzione giurisprudenziale, che si è concentrata precipuamente sui profili attinenti alla responsabilità, civile ma anche penale, per gli atti della persona giuridica, guardando alle responsabilità degli amministratori nelle prospettive tipiche di un rapporto fiduciario<sup>20</sup>. In questo modello non esiste una distinzione legale tra enti pubblici ed enti privati, così come non esiste una distinzione netta tra associazioni e società commerciali, entrambe ricomprese nella categoria delle *corporations*. Caratteristica del modello in questione è poi il fatto che il regime giuridico può variare anche notevolmente tra Stato e Stato della federazione, soprattutto laddove le leggi dei singoli Stati sono intervenute per integrare o per correggere la giurisprudenza, determinandone un orientamento diverso.

A questo riguardo occorre ricordare che molti Stati hanno nel tempo provveduto ad emanare leggi dirette a riconoscere le organizzazioni religiose in forme diverse da quella, comune e generale, delle *not-for-profit corporations*. Ciò è ricorrente soprattutto negli Stati di più antica formazione, laddove si è posta l'esigenza di garantire lo *status* giuridico acquisito ancora in età coloniale dalle chiese stabilite (*established churches*), insieme all'esigenza di salvaguardare la loro identità e le loro forme di governo rispetto alla massificazione del regime uniforme delle *not-for-profit corporations*. In questo senso è caratterizzata, tra le altre, la legislazione dello Stato di New York.

È peraltro evidente che le legislazioni statali nord-americane tendenti a configurare una pluralità di schemi giuridici al fine di distinguere tra le *not-for-profit corporations* gli enti con scopo religioso, onde graduare vincoli e controlli, per ciò stesso mostrano un certo grado di allontanamento dal modello del diritto comune che, come s'è detto, costituisce la base della disciplina statunitense.

<sup>20</sup> Per alcuni riferimenti generali cfr. F. ONIDA, *Uguaglianza e libertà religiosa nel separatismo statunitense*, Milano 1970; IDEM, *Separatismo e libertà religiosa negli Stati Uniti. Dagli anni sessanta agli anni ottanta*, Milano 1984.

Della peculiarità accennata si è potuta giovare la Prelatura dell'Opus Dei, che nel 1988 ha ottenuto il riconoscimento civile sulla base della normativa vigente nello Stato di New York, tra le più avanzate ed attente alle peculiarità degli enti ecclesiastici; più precisamente si è potuta avvalere di quanto previsto dall'articolo 2 sezione 15 del *Religious Corporation Law*, che si riferisce alle strutture ecclesiastiche delle varie confessioni sussistenti nel territorio di detto Stato, ivi comprese le strutture ecclesiastiche diocesane della Chiesa cattolica. Sulla base di detta disposizione, dunque, trovano riconoscimento gli enti di struttura, o di governo, della Chiesa, come le Diocesi e l'Ordinariato militare.

In particolare della Prelatura è stata riconosciuta, come *religious corporation*, la sua articolazione territoriale e cioè la circoscrizione regionale per gli Stati Uniti, con sede a New York. In altre parole si è fatto valere dinnanzi all'ordinamento statunitense, e specificamente a quello dello Stato di New York, il disposto di cui all'art. 126 del *Codex Iuris Particularis Operis Dei*, per il quale «*Praelatura distribuitur in circumscriptiones regionales, quarum unamquamquam moderatur Vicarius, qui Consiliarius Regionalis appellatur, cuique respectiva Concilia assistunt*»<sup>21</sup>.

Caso poi singolare, ma non del tutto eccezionale, quello del Belgio, in cui nel contesto di una tradizione che può farsi risalire all'età napoleonica, ma suffragata anche da una cultura fortemente secolarizzata, per avere riconoscimento civile le entità canoniche devono essere ricondotte alla generale fattispecie dell'*Association sans but lucratif*: fattispecie cui si è fatto riferimento anche per il riconoscimento dell'Opus Dei.

Infine non mancano casi in cui, come in Nicaragua, la Prelatura ha un riconoscimento giuridico di fatto<sup>22</sup>.

<sup>21</sup> Cfr. *Codex iuris particularis Operis Dei*, in appendice a: A. DE FUENMAYOR - V. GÓMEZ-IGLESIAS - J.L. ILLANES, *L'itinerario giuridico dell'Opus Dei. Storia e difesa di un carisma*, cit., pp. 875 ss. (l'art. 126 è a p. 900).

<sup>22</sup> Cfr. J. FORNÉS - J. FERRER ORTIZ, *La personalidad jurídica civil de las prelaturas personales en Iberoamérica*, in AA.VV., *Entidades eclesíásticas y derecho de los Estados*, cit., p. 407.

#### 4. Aspetti di una esperienza

L'esperienza maturata nelle procedure seguite, in numerosi Stati, per far conseguire il riconoscimento giuridico civile alla Prelatura personale dell'Opus Dei è paradigmatica delle peculiarità che si pongono, in materia di enti, nei rapporti fra ordinamento canonico ed ordinamenti statali; rapporti che, pur essendo qualificabili come tra ordinamenti indipendenti e sovrani secondo l'incisiva definizione del primo comma dell'art. 7 della Costituzione italiana<sup>23</sup>, quando non vengono precisati convenzionalmente solo in parte – e talora difficilmente – sono riconducibili entro le categorie del diritto internazionale privato. D'altra parte tradizioni culturali e giuridiche molto radicate in non pochi casi impediscono anche la stessa riconduzione dei rapporti tra ordinamento canonico ed ordinamento statale nella prospettiva internazionalistica delle relazioni interordinamentali.

Per quanto specificamente attiene al riconoscimento civile dell'Opus Dei, poi, in non pochi casi le difficoltà si sono accresciute in considerazione della novità della configurazione giuridica canonica da essa rivestita: quella, appunto, di Prelatura personale. Molto spesso, infatti, la legislazione statale in materia ecclesiastica, anche quella più recente ed a maggior ragione quella risalente nel tempo, è ancorata alle tipologie tradizionali delle persone giuridiche canoniche. Di qui la difficoltà in alcuni casi dell'autorità amministrativa, talora dello stesso legislatore speciale, nel ricondurre con certezza questa nuova figura giuridica a quelle conosciute e consacrate nelle disposizioni civili.

L'esperienza maturata in un ventennio offre comunque alcuni elementi di interesse, non solo dal punto di vista comparativistico, ma anche e direi soprattutto dal punto di vista teorico generale.

La prima osservazione che vien fatto di fare è che sovente, nei provvedimenti statali riguardanti l'Opus Dei, si giustifica il ricono-

<sup>23</sup> Questo in realtà parla di "ordini", ma dalla indipendenza e sovranità dello Stato e della Chiesa ciascuno nel proprio ordine – cioè quello temporale e quello spirituale – discende l'originarietà e, quindi, l'indipendenza e la sovranità dei relativi ordinamenti. Cfr. al riguardo P. GISMONTI, *Lezioni di diritto ecclesiastico. Stato e confessioni religiose*, 3ª ed., Milano 1975, pp. 68 ss.

scimento civile della persona giuridica canonica con il riferimento alla libertà religiosa<sup>24</sup>. Al riguardo si può notare che il richiamo non è certo impertinente, nel senso di non pertinente; e tuttavia non si può fare a meno di rilevare che qui, più che di libertà religiosa dovrebbe parlarsi di *libertas Ecclesiae*, la quale postula – secondo il preciso dettato della dichiarazione conciliare *Dignitatis humanae* (§ 13) – «che la Chiesa nell'agire goda di tanta libertà quanta ne richiede la cura della salvezza degli uomini». Questa *libertas*, che lo stesso Vaticano II definisce come «principio fondamentale nelle relazioni fra la Chiesa e le potestà pubbliche e tutto l'ordine civile»<sup>25</sup> e che non può confondersi con la libertà religiosa istituzionale, comporta tra l'altro l'esigenza che il riconoscimento civile degli enti appartenenti alla struttura gerarchica della Chiesa rispetti la loro identità strutturale, finalistica e funzionale<sup>26</sup>.

Anche se i provvedimenti civili riguardanti il riconoscimento della Prelatura personale dell'Opus Dei non richiamano formalmente il principio canonistico testé ricordato, pare di poter affermare con sicurezza che esso si riflette nella maggior parte dei casi. Due sono gli elementi indicatori di tale orientamento.

Il primo è dato dal fatto che, quale che sia il sistema di riconoscimento degli enti ecclesiastici nei singoli ordinamenti statali, l'attribuzione della personalità giuridica civile alla Prelatura è pressoché dappertutto intervenuta nelle forme giuridiche solitamente utilizzate per le entità facenti parte della struttura costituzionale e gerarchica della Chiesa. In effetti, pur nella difficoltà talora presentatasi di inquadrare la nuova figura giuridica canonica della Prelatura personale entro le fattispecie tradizionalmente definite negli ordinamenti civili, il provvedimento di riconoscimento è quasi sempre avvenuto conformemente alle disposizioni di diritto sostanziale e procedimentale

<sup>24</sup> La personalità giuridica costituisce una dimensione della libertà religiosa istituzionale secondo la giurisprudenza della Corte europea di Strasburgo: cfr. J.-P. SCHOUPE, *La dimension collective et institutionnelle de la liberté religieuse à la lumière de quelques arrêts récents de la Cour Européenne des Droits de l'homme*, in *Revue trimestrielle des droits de l'homme*, 2005, pp. 622 ss.

<sup>25</sup> Dichiarazione *Dignitatis humanae*, loc. cit.

<sup>26</sup> Sul principio canonistico della *libertas Ecclesiae* cfr. L. SPINELLI, *Libertas Ecclesiae. Lezioni di diritto canonico*, Milano 1979.

previste dai singoli ordinamento per il riconoscimento delle circoscrizioni ecclesiastiche.

Il secondo elemento indicatore dell'orientamento degli ordinamenti statali a rispettare sostanzialmente il principio canonistico della *libertas Ecclesiae* è collegato al primo e può scorgersi nel riconoscimento del carattere pubblico della persona giuridica civile Prelatura personale dell'Opus Dei. Si tratta di un elemento meno ricorrente del primo, ravvisabile soprattutto negli ordinamenti giuridici ibero-americani, che tuttavia segnala come l'ente così riconosciuto agli effetti civili non sia una qualsiasi persona giuridica *in Ecclesia*, ma sia un soggetto cui si riconosce nell'ordinamento civile un agire (anche) *jure imperii*, quale riflesso della potestà di cui risulta fornito nell'ordinamento canonico.

Più problematico appare essere stato il riconoscimento della Prelatura per quanto attiene ad una delle sue caratteristiche: quella di essere una entità a carattere internazionale.

In effetti se si guarda ai singoli provvedimenti di riconoscimento, si nota al riguardo una varietà di soluzioni che manifestano chiaramente la difficoltà di inquadrare il nuovo soggetto canonico nelle tradizionali configurazioni degli enti ecclesiastici civili.

Le difficoltà sono dovute a ragioni di vario genere ed in primo luogo di carattere propriamente canonistico. Una di queste può forse essere data dal fatto che il codice di diritto canonico introduce la distinzione tra persone giuridiche canoniche universali e persone giuridiche canoniche internazionali. Vero è che detta distinzione è fatta in rapporto alle associazioni pubbliche di fedeli (can. 312 § 1), al fine di individuare l'autorità ecclesiastica competente alla loro erezione; e vero che le Prelature personali chiaramente sono cosa diversa dalle associazioni pubbliche di fedeli. Ma vero anche che una volta introdotta, quella tra persone giuridiche canoniche universali e internazionali diventa una distinzione di carattere generale, che quindi può di per sé essere riferita a qualsiasi altra persona giuridica pubblica.

Il problema è che la distinzione in questione appare non chiara e su di essa le posizioni della dottrina canonistica sono divise: alcuni, infatti, ritengono che il carattere universale o internazionale stia ad indicare l'ambito territoriale di operatività; altri al contrario opinano



che tale distinzione stia ad indicare piuttosto l'elemento finalistico che contraddistingue la persona giuridica<sup>27</sup>.

Un'altra ragione di carattere propriamente canonistico è data dal fatto che l'esperienza delle circoscrizioni ecclesiastiche a carattere personale è solitamente ristretta comunque in un ambito territoriale: esempio tipico al riguardo può rinvenirsi negli Ordinariati militari, Chiese particolari personali peraltro riferibili ad una determinata realtà territoriale nazionale.

Ma forse le difficoltà maggiori sono derivate da ragioni di carattere statale.

Al riguardo basta ricordare l'antica diffidenza degli Stati nei confronti di circoscrizioni ecclesiastiche situate in territori di due o più Stati, così come nei confronti del conseguente fenomeno di un clero diocesano non tutto di nazionalità dello Stato di afferenza. La storia concordataria è piena di clausole esigenti che i confini delle diocesi siano entro i confini dello Stato contraente e che il clero relativo abbia la cittadinanza dello Stato stesso. Si tratta di una diffidenza antica risalente nel tempo, ma che si irrigidisce nell'età della formazione degli Stati nazionali, fondati sul principio della coincidenza dei confini geopolitici con quelli della nazione, cioè di una comunità di uomini aventi origine dallo stesso ceppo e quindi stretti da una comune appartenenza etnica<sup>28</sup>; un principio che dal punto di vista filosofico-politico riflette la concezione dei rapporti tra cittadino e straniero sul paradigma della contrapposizione amico-nemico.

La diffidenza statale nei confronti di un clero straniero ha trovato espressione, nel divenire della storia, anche in riforme interne all'ordinamento canonico e persino nella trasformazione di istituzioni di

<sup>27</sup> Per Giorgio Feliciani, «la distinzione tra associazioni universali e associazioni internazionali si spiega con l'osservazione che l'azione di un'associazione può interessare più paesi senza per questo aspirare ad estendersi all'intera Chiesa universale» (G. FELICIANI, *Il popolo di Dio*, 3ª ed., Bologna 2003, p. 163, nt. 47). *Contra* G. DALLA TORRE, commento al can. 312 in *Commento al codice di diritto canonico*, a cura di P.V. Pinto, 2ª ed., Città del Vaticano 2001, p. 185; dello stesso vedasi: *Organizzazioni internazionali religiose*, in *Enciclopedia del diritto*, XXXI, Milano 1981, pp. 432 ss.

<sup>28</sup> Si veda al riguardo la bella voce di V. CRISAFULLI - D. NOCILLA, *Nazione*, in *Enciclopedia del diritto*, XXVII, Milano 1977, pp. 787 ss.

governo della Chiesa a livello centrale: si pensi alla nascita della Congregazione romana *de Propaganda fide*<sup>29</sup>.

È chiaro che siffatte diffidenze dovrebbero essere superate nell'odierno contesto di un mondo globalizzato, nel quale i gruppi umani si sono rimessi in movimento, in cui la popolazione e lo stesso popolo tendono alla multietnicità, e per cui di conseguenza è in declino, se non anche la forma-Stato, certamente lo Stato nazionale. Ma la storia insegna che vi sono inevitabili vischiosità tra i mutamenti in atto nelle società, la loro consapevolezza da parte della cultura e del sentire comuni, l'adeguarsi al nuovo del diritto positivo e delle istituzioni. Alla luce di ciò appare dunque comprensibile la difficoltà di far ottenere il riconoscimento civile ad una persona giuridica canonica, avente i caratteri di una circoscrizione ecclesiastica, sorta proprio con il carattere dell'internazionalità.

Non è un caso di conseguenza che, in concreto, il riconoscimento sia di volta in volta avvenuto con riferimento a realtà materiali diverse o in fattispecie singolari.

Più precisamente si deve osservare che in alcuni casi il riconoscimento ha riguardato la Prelatura personale dell'Opus Dei in quanto tale, nella integralità della sua struttura e delle sue finalità. È quanto accaduto, ad esempio, in Italia, giacché nel decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1990 si dispone che «è conferita la personalità giuridica civile alla Prelatura Personale della Santa Croce e Opus Dei, brevemente detta Prelatura dell'Opus Dei, con sede in Roma»<sup>30</sup>.

È evidente che in questo caso lo Stato procedente al riconoscimento civile mostra di aver superato l'antica diffidenza per circoscrizioni ecclesiastiche sviluppatasi anche nel territorio di altri Stati<sup>31</sup>.

<sup>29</sup> G. DALLA TORRE, *L'istituto del Patronato e la Congregazione "De Propaganda fide"*, in *Archivio Giuridico*, 233 fasc. I (2003), pp. 3 ss.

<sup>30</sup> Così l'art. 1 del decreto, apparso nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana* 6 dicembre 1990, n. 285.

<sup>31</sup> Anche se, ad esempio, l'Accordo di revisione del Concordato italiano, del 1984, al primo comma dell'art. 3 disponga che «La Santa Sede si impegna a non includere alcuna parte del territorio italiano in una diocesi la cui sede vescovile si trovi nel territorio di altro Stato», e nel successivo comma terzo coerentemente affermi: «Salvo che per la diocesi di Roma e per quelle suburbicarie, non saranno nominati agli uffici

Altre volte il riconoscimento ha riguardato non la Prelatura in quanto tale, nel suo complesso, ma una articolazione della sua organizzazione interna, vale a dire la Regione<sup>32</sup>, entità circoscrizionale che ha personalità giuridica canonica «*ipso facto erectionis*»<sup>33</sup>, che nel caso di riconoscimento civile vede i propri confini coincidenti con il territorio dello Stato. In questo senso ha operato ad esempio la Spagna nel 1997<sup>34</sup>, o prima ancora l'Argentina. Per quanto attiene a quest'ultima, nel decreto del Presidente della Repubblica del 27 novembre 1992 n. 2245, dopo essersi fatta menzione in premessa del possesso della personalità giuridica canonica pubblica sia della Prelatura sia della Regione argentina della Prelatura, si dispone il riconoscimento della personalità giuridica civile di quest'ultima (art. 1)<sup>35</sup>.

Il riconoscimento della Regione della Prelatura sta ad indicare con chiarezza la chiusura dell'ordinamento statale alla recezione di una realtà internazionale negli schemi giuridici che contemplano gli enti nazionali e ne regolamentano la vita.

Non sono mancate, in qualche caso, soluzioni del tutto singolari, come quella dell'Uruguay, che ha riconosciuto civilmente sia la Prelatura dell'Opus Dei sia la sua Regione uruguaiana, con personalità giuridica pubblica, come organizzazione internazionale non governativa senza fini di lucro<sup>36</sup>.

di cui al presente articolo, ecclesiastici che non siano cittadini italiani». Gli uffici ecclesiastici cui si allude sono: Arcivescovi e Vescovi diocesani e loro coadiutori, Abati e Prelati con giurisdizione territoriale, parroci ed i «titolari degli altri uffici ecclesiastici rilevanti per l'ordinamento dello Stato». Peraltro, come si vede, la disposizione non fa cenno alle Prelature personali, figura giuridica del resto appena introdotta dal legislatore canonico nel momento in cui la revisione del concordato italiano del 1929 venne firmata.

<sup>32</sup> Cfr. *Codex iuris particularis Operis Dei*, art. 150 ss.

<sup>33</sup> Cfr. *Codex iuris particularis Operis Dei*, art. 154.

<sup>34</sup> Cfr. M. RODRÍGUEZ BLANCO - J. MANTECÓN SANCHO, *El reconocimiento jurídico de las regiones potuguesa y española de la Prelatura de la Santa Cruz y Opus Dei*, in AA.Vv., *Entidades eclesiásticas y derecho de los Estados*, cit., pp. 642 ss.

<sup>35</sup> Cfr. J. FORNÉS - J. FERRER ORTIZ, *La personalidad jurídica civil de las prelaturas personales en Iberoamérica*, in AA.Vv., *Entidades eclesiásticas y derecho de los Estados*, cit., p. 397.

<sup>36</sup> Cfr. J. FORNÉS - J. FERRER ORTIZ, *La personalidad jurídica civil de las prelaturas personales en Iberoamérica*, in AA.Vv., *Entidades eclesiásticas y derecho de los Estados*, cit., pp. 416 ss.

## 5. Conclusioni

In un volumetto sulla Chiesa sempre il teologo Ratzinger scriveva: la *reformatio Ecclesiae*, «quella che è necessaria in ogni tempo, non consiste nel fatto che noi possiamo rimodellarci sempre di nuovo la “nostra” Chiesa come più ci piace, che noi possiamo inventarla, bensì nel fatto che noi spazziamo via sempre nuovamente le nostre proprie costruzioni di sostegno, in favore della luce purissima che viene dall’alto e che è nello stesso tempo l’irruzione della pura libertà»<sup>37</sup>.

La creazione perenne delle forme dell’organizzazione ecclesiastica è frutto di questa irruzione. La cosa singolare è che, non di rado, il mutare delle forme giuridiche dell’*Ecclesia* ha una forza ultrattiva: non rimane nell’ambito dell’ordinamento giuridico canonico, ma tende a proiettarsi negli ordinamenti giuridici secolari. Lo storico del diritto canonico sa bene che questo fenomeno si produce immancabilmente in materia di persone giuridiche canoniche perché come già detto queste, per poter efficacemente operare, hanno bisogno anche di un “rivestimento” civile.

Nel caso specifico della Prelatura personale dell’Opus Dei il fenomeno si è puntualmente riverificato: la forza di un carisma, che ha finito per plasmare l’ordine canonico dando luogo ad una nuova configurazione della organizzazione costituzionale e gerarchica della Chiesa, ha sollecitato l’adeguamento del suo *status* civile. A livello planetario il processo è in corso, ma le fondamenta sono state poste.

Quanto compiuto può divenire prezioso paradigma di riferimento per altre esperienze del genere che nel futuro avessero a maturare.

<sup>37</sup> J. RATZINGER, *La Chiesa. Una comunità sempre in cammino*, tr.it., Cinisello Balsamo 1991, pp. 100 ss.